### DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 202/2017/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2017, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV

### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 marzo 2017

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità, 1 aprile 2016, 163/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 816/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 816/2016/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 818/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 818/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 201/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 201/2017/R/eel;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), come ultimamente modificato dalla deliberazione 553/2016/R/eel (TIS);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 29 novembre 2016, prot. Autorità 35482 (di seguito: comunicazione del 29 novembre 2016);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 24 febbraio 2017, prot. Autorità 7660 del 27 febbraio 2017;
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 9 marzo 2017, prot. Autorità 9492 del 10 marzo 2017;
- la comunicazione dell'Acquirente Unico del 14 marzo 2017, prot. Autorità del 27 marzo 2017;
- la comunicazione di Terna del 21 marzo 2017, prot. Autorità 11201;
- la comunicazione della Cassa del 23 marzo 2017, prot. Autorità 2719 e i relativi allegati prot. Autorità 11728 e 11729 del 23 marzo 2017;
- la nota della Direzione Mercati del 26 gennaio 2017, prot. 2882 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota 26 gennaio 2017);
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia del 15 febbraio 2017, prot. 6020, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;

- ai sensi dell'articolo 10, del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, definendo tra l'altro le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono pertanto fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- la deliberazione 633/2016/R/eel ha, inoltre, fissato, a valere per l'anno 2017, i seguenti corrispettivi, corretti per tener conto delle perdite di energia:
  - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, pari a 0,0148 c€kWh;
  - il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento PE del corrispettivo PED, pari a 0,0194 c€kWh;
  - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, pari a 0,0447 c€kWh:
  - il valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento PD del corrispettivo PED, pari a 0,0044 c€kWh;
- la medesima deliberazione di cui sopra ha, infine, stabilito che, con successivo provvedimento, siano definiti i valori degli elementi  $PPE^{l}$  e  $PPE^{2}$  del corrispettivo PPE, fissato, per l'anno 2017, complessivamente pari a 0,180 c€kWh;
- il comma 20.2, del TIV, prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente Unico invii, all'Autorità, la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle

- informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 216 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi per un importo pari a circa 201 milioni di euro e a costi di dispacciamento superiori ai ricavi in misura pari a circa 15 milioni di euro;
- gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, risultano essere particolarmente elevati in conseguenza del verificarsi di eventi straordinari, associati al fermo per manutenzione di numerosi gruppi nucleari francesi, i cui effetti in termini di forti rialzi delle quotazioni dell'energia elettrica, sono stati notevoli già a partire dagli ultimi mesi del 2016, a cui si è aggiunta l'ondata di freddo che ha interessato l'Europa nel mese di gennaio 2017;
  - con riferimento ai costi per il servizio di dispacciamento, la deliberazione 201/2017/R/eel ha aggiornato il corrispettivo a copertura dei costi relativi alle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'articolo 45 della deliberazione 111;
  - in base anche agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente Unico e da Terna, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2017, rispetto al costo stimato, con riferimento all'anno 2017, per il trimestre 1 gennaio 31 marzo del medesimo anno.

### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> e dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> e, in particolare, l'elemento *PPE*<sup>1</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*<sup>2</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni disponibili, non risultano variazioni rispetto a quanto già comunicato dalla Cassa con la comunicazione del 29 novembre 2016 in relazione agli esiti, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2015;
- relativamente all'anno 2016, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto

alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- tale scostamento dovrà essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2016 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2017, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2016;
- in ragione del livello del corrispettivo PPE, già stabilito per tutto l'anno 2017 con la deliberazione 633/2016/R/eel, gli elementi informativi sopra richiamati possono portare esclusivamente ad un diverso dimensionamento degli elementi PPE<sup>1</sup> e PPE<sup>2</sup>.

### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 16bis del TIV disciplina un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali, prevedendo, tra l'altro, che gli importi connessi a tale meccanismo siano erogati a valere sul Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, alimentato dalla componente *DISP*<sub>BT</sub> applicata a tutti i clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;
- con la nota 26 gennaio 2017 sono state richieste informazioni aggiornate agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni circa gli importi fatturati in relazione a prelievi fraudolenti dei clienti finali relativi al periodo gennaio dicembre 2014 e il relativo incasso a 24 mesi.

### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

• l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e della componente *DISP*<sub>BT</sub> ai sensi della presente deliberazione si traduce in un aumento della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

#### RITENUTO OPPORTUNO:

• adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017, il valore degli elementi *PE* e *PD*;

- modificare il valore degli elementi del corrispettivo *PPE*, pur mantenendo fisso il suo livello complessivo, prevedendo in particolare che:
  - a) l'elemento  $PPE^{l}$  sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2016;
  - b) l'elemento  $PPE^2$  sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa all'anno 2016;
- aggiornare la componente  $DISP_{BT}$  sulla base delle informazioni trasmesse in risposta alla nota 26 gennaio 2017 e modificare conseguentemente il TIV;
- procedere alla correzione di un errore materiale nella definizione del *Corrispettivo PED* riscontrato nel TIV

#### **DELIBERA**

### Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

#### Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2017 sono fissati nelle <u>Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3</u> e <u>2.4</u>, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2017 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3* e *3.4*, allegate al presente provvedimento.

### Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017 sono fissati nelle <u>Tabelle 4.1</u> e <u>4.2</u>, allegate al presente provvedimento.

### Articolo 4

Modifiche al TIV

- 4.1 Il TIV è modificato nei termini seguenti:
  - a) all'articolo 1, nella definizione "corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)", le parole "dall'Acquirente Unico" sono sostituite dalle parole "nei mercati a pronti";
  - b) la Tabella 3bis è sostituita dalla seguente Tabella:

### Tabella 3bis: Componente DISP<sub>BT</sub> dall'1 gennaio 2017

# a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		Altri punti di prelievo in bassa	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione
		tensione	pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017 a 31/03/2017	-1143,96	-0,040
	Da 01/04/2017	-434,37	-0,015

# b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017 a 31/03/2017	-2374,59
	Da 01/04/2017	-2314,50

		centesimi di euro/kWh	
		Periodo di applicazione	
da	fino a	Da 01/01/2017	
0	1800	0,272	
Oltre	1800	0,583	

c) Componente  $DISP_{BT}$  di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017 a 31/03/2017	-1544,39
	Da 01/04/2017	-1484,30

## Articolo 5 Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 5.2 Il TIV, come modificato dal presente provvedimento, si applica a partire dall'1 aprile 2017.

30 marzo 2017 IL PRESIDENTE Guido Bortoni